



COMUNE DI CASTELFIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA

L'ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. 46/2023 del 14 dicembre 2023

**OGGETTO: MODIFICA ED AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE (PTFP)
2024-2026 E ANNUALE 2024 APPROVAZIONE**

In data 14/12/2023 i revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Giuseppe Goro	Presidente	Presente
Dott. Riccardo Marchetti	Componente	Presente
Rag. Angelo Linci	Componente	Presente

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D. Lgs. n. 267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n. 165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 3 *"Semplificazione e flessibilità nel turn over"*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto

- che in data 28/11/2023 il -collegio ha rilasciato con verbale n. 42/2023 il proprio parere sul Piano Triennale Fabbisogni Personale 2024-2026 e annuale 2024 che si intende confermato integralmente per le parti non oggetto di variazione nell'ambito del presente parere;

considerato

- che in data 04/12/2023 è pervenuta a mezzo pec dal responsabile del I settore dott. Claudio Senatori comunicazione di ulteriori cessazioni di personale dipendente intervenute medio tempore e di cui si rende necessario provvedere alla sostituzione;
- che è in corso di approvazione il PTFP 2024-2026 e si rende opportuno approvare lo stesso tenendo conto anche delle recenti variazioni di cui sopra con conseguente modifica degli allegati 1 (dotazione organica effettiva al 31/12/2023) e 2 (cessazioni verificatesi nell'anno 2023 e assunzioni programmate nel 2024), nonché dell'allegato 4 (assunzioni a tempo determinato Anno 2024) consegnato in data odierna;

dato atto

- che rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile pari a euro 42.433,90 rispetto al limite di legge pari a euro 49.836,08;
- che la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 16827 del 24/11/2023 avente ad oggetto *“Piano triennale Fabbisogni Personale (PTFP) 2024/2026 e annuale 2024 - approvazione”* rimane invariata fatto salvo l'aggiornamento degli allegati 1,2 e 4;

rilevato

- che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

- che è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a euro 49.836,08 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato

- che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020;
- che con il presente atto:
 - sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
 - sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva inferiore a quella sostenuta nel 2009;

visti

i pareri favorevoli espressi nella proposta iniziale di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

- che la presente programmazione dei fabbisogni di personale dovrà essere oggetto di ricognizione e/o trasposizione nell'ambito del PIAO previsto dall'art.6 del D.L.80/2021 i cui termini di approvazione sono stabiliti in 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;


esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 16827 del 24/11/2023, avente ad oggetto *“PIANO TRIENNALE FABBISOGNI PERSONALE (PTFP) 2024/2026 E ANNUALE 2024 - APPROVAZIONE”* così come integrata con la sostituzione degli allegati 1, 2 e 4 sopra richiamati.

Castelfidardo, 14 dicembre 2023



L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Goro


Dott. Riccardo Marchetti



Fag. Angelo Linci
